



Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2^{bis} della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),

Sostituzione di espressioni

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² *Concerne soltanto il testo francese*

³ *In tutta l'ordinanza «esame della conformità» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «verifica della conformità».*

Art. 2 lett. e

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

- e. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

¹ RS 741.511

² RS 741.01

Art. 4 cpv. 1–4^{bis}

¹ I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo.

² Sono esonerati dall'approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.

³ Ogni anno sono esonerati dall'approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.

⁴ Importatori e fabbricanti possono richiedere un'approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo.

^{4bis} I veicoli e i telai esonerati dall'approvazione del tipo sono soggetti all'esame secondo gli articoli 29–31 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.

Art. 6 cpv. 3

³ A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice deve essere registrato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).

Art. 7a Titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli

L'Ufficio federale può attribuire un codice ai titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli (art. 72b dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁴ sull'ammissione alla circolazione [OAC]).

Art. 13 cpv. 1 lett. c

¹ L'approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:

- c. le dichiarazioni di conformità del fabbricante con rapporto di esame giusta l'articolo 14; oppure

Art. 14 lett. a

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

- a. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 18, rubrica e cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

³ RS 741.41

⁴ RS 741.51

Art. 19 lett. a

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:

- a. l'OETV⁵ e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;

Art. 19a

Concerne soltanto il testo francese

Art. 20 cpv. 2

² Concerne soltanto il testo francese

Art. 21

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 24

Concerne soltanto il testo francese

Art. 31a cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere immessi sul mercato se:

Capitolo 4 (art. 32–42)

Abrogato

Art. 45 Esecuzione

¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare, disciplina:

- a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;
- b. l'esonero dall'approvazione del tipo.

² In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un'approvazione del tipo secondo gli articoli 3 e 13, per l'esonero dall'approvazione del tipo secondo l'articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all'articolo 15.

³ Oltre alla verifica della conformità, può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

⁵ RS 741.41

Art. 46 Modifica di un altro atto normativo

Gli articoli 98–104 OAC⁶ sono abrogati.

Art. 47

Abrogato

Art. 47a cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

II

L'allegato 3 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁶ RS 741.51